

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 13 - 9735/2012

OGGETTO: *Progetto: Modifica sostanziale di un impianto IPPC esistente;*

Comune: Villastellone (TO) **Proponente:** La. Fu. Met. s.r.l.

Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 05/12/2011 la società La.Fu.Met. s.r.l. (di seguito denominata La. Fu. Met.) con sede legale in Torino C.so Massimo d'Azeglio n. 30, Partita IVA 02690620014 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di "Modifica sostanziale di un impianto IPPC esistente", in quanto rientrante nelle seguenti categorie progettuali dell'allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 29 "impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006)";
 - ✓ n. 30 "impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)";
 - ✓ n. 31 "impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)";
 - ✓ n. 32 bis "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della



parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- ✓ n. 32 ter "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- in data 22/12/2011 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 14/02/2012 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio comunale di Villastellone nell'area produttiva che si sviluppa a nord-ovest del centro abitato nella fascia territoriale compresa tra l'autostrada A6 (Torino-Savona) ad ovest e la SSP n. 393 ad est;
- la società La. Fu. Met. occupa attualmente un lotto (superficie fondiaria di circa 22.000 mq), denominato in seguito Area "A", in Via Don Eugenio Bruno n° 12;
- in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 32-4294/2012 del 08/02/2012 ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la La.Fu.Met. svolge attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi relativamente alle seguenti operazioni:
 - Operazioni di smaltimento (Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/2006)
 - ✓ D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
 - ✓ D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
 - ✓ D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
 - ✓ D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
 - ✓ D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - Operazioni di recupero (Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006)
 - R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
 - ✓ R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
 - ✓ R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - ✓ R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- sono presenti le seguenti linee/fasi di trattamento:



- stoccaggio di rifiuti non pericolosi (922,8 mc 1.066,2 t) e pericolosi (1.100 mc 1.170,9 t);
- immagazzinamento di contenitori di varia dimensione e forma da bonificare;
- linea di immagazzinamento e stabilizzazione fanghi pompabili, disidratazione fanghi mediante filtropressatura (5.600 t/anno fanghi da terzi e 2.560 t/anno dalla linea acque);
- impianto di trattamento e bonifica contenitori (3.600 t/anno fusti recuperabili, 3.600 t/anno fusti bocca larga, 3.600 t/anno piccoli contenitori, 4.200 t/anno cisternette);
- impianto di trattamento chimico-fisico-biologico (51.500 t/anno di cui 29.000 t/anno da terzi e 2.560 t/anno avvviate direttamente al biologico);
- impianto di pretrattamento cromo VI e cianuri;
- impianto di trattamento di inertizzazione ed essiccazione fanghi solidi e palabili (4.500 t/anno);

Proposta progettuale

- sulla base dell'esperienza accumulata nel corso degli anni di esercizio e delle richieste di mercato, la La. Fu. Met ha maturato l'esigenza di apportare alcune modifiche di natura sostanziale all'attuale autorizzazione vigente;
- l'intervento proposto prevede l'unione dell'Area "A" con un lotto libero di forma irregolare, in seguito denominato Area "B", adiacente ad esso e separato da Via Don Eugenio Bruno, al fine della realizzazione dell'ampliamento del complesso;
- l'Area "B", avente una superficie di circa 26.000 mq, confina a nord con lotti agricoli, ad est con Via Don Eugenio Bruno, a sud con lotti agricoli e ad ovest con l'Autostrada Torino-Savona;
- per la realizzazione dell'intervento si rende necessario un accordo con il comune di Villastellone per l'acquisizione e/o permuta dell'area della strada (circa 6.763,74 mq) e la dismissione di un'area limitrofa (circa 11.750 mq) e per la realizzazione della viabilità per l'inversione di marcia adatta anche ai mezzi pesanti;
- dal punto di vista edilizio è prevista la realizzazione di un capannone industriale con pianta rettangolare con un'area di circa 4.415,26 mq e di una tettoia esterna adiacente di circa106,53 mq;
- le modifiche prevedono in sintesi:
 - accorpamento del capannone industriale precedentemente utilizzato dalla ditta "LA.Fu.Met Bonifiche San Martina"; in tale capannone verranno gestiti i RAEE ed i rifiuti recuperabili, verrà installato un impianto di trattamento dei neon e delle lampade e de localizzata l'area di triturazione della plastica;
 - realizzazione di un impianto di inertizzazione fanghi e delle polveri all'interno del nuovo involucro edilizio dove verrà installato un nuovo impianto di apertura e svuotamento big-bags a servizio della linea di inertizzazione;
 - realizzazione di un impianto di lavaggio dei terreni e delle terre provenienti dallo spazzamento delle strade (soil washing);
 - realizzazione di una linea di trattamento terreni mediante biocelle;
 - installazione di una macchina svuota latte e condizionamento delle polveri;
 - installazione di un'area per la triturazione del legno per la produzione di segatura;
 - installazione di un impianto di distillazione e concentrazione delle acque reflue;
 - modifiche al lay-out di stoccaggio;
 - implementazione delle tipologie di rifiuti trattati;
 - ottimizzazione dell'area di scarico degli auto spurghi e realizzazione di un'area di lavaggio delle ATB;
 - realizzazione di un'area di lavaggio delle ruote dei mezzi;
 - realizzazione di un'area di lavaggio dei cassoni scarrabili;
 - implementazione dell'impianto di trattamento biologico mediante l'inserimento di un ulteriore stadio di ossidazione biologica;
 - implementazione del sistema di filtropressatura dei fanghi provenienti dal trattamento biologico mediante l'inserimento di 2 filtropresse;
 - implementazione del parco serbatoi a servizio dell'area di stoccaggio dei solventi;
 - spostamento dell'impianto svuota big-bags nel capannone adibito al deposito dei rifiuti da incenerimento;



- modifiche ed implementazione dei sistemi di trattamento delle emissioni aeriformi relativamente alle nuove linee;
- in merito alle potenzialità di ciascuna linea di trattamento, si riporta la tabella presente a pag. 263 di 316 della relazione tecnica a corredo dell'istanza:

Linea	Capacità attualmente autorizzata da terzi [t/anno]	Capacità a progetto da terzi [t/anno]	Capacità massima della linea [t/anno]
Trattamento fusti a bocca larga	3.600	1.800	3.600
Trattamento fusti recuperabili	3.600	1.800	3.600
Trattamento piccoli contenitori	3.600	1.800	3.600
Trattamento cisternette recuperabili	4.200	2.100	4.200
Trattamento chimico-fisico	29.000	62.000	62.500
Trattamento distillazione	n.p.	11.000	21.000
Linea di trattamento diretto biologico	2.560	18.270	105.120
Linea stabilizzazione fanghi	5.600	18.000	30.500
Inertizzazione fanghi palabili	4.500	26.880	26.880
Impianto di trattamento soil washing	n.p.	50.000	50.000
Impianto di trattamento con biocelle	n.p.	30.600	30.600

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 133975 del 15/02/2012 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 129815 del 14/02/2012 del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 144351 del 20/02/2012 del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 164224 del 28/02/2012 del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Torino:
- nota prot. n. 116237 del 07/02/2012 del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 4442 del 09/02/2012 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- nota prot. n. 668 del 07/02/2012 della Società Autostra Torino-Savona s.p.a.;
- nota prot. n. 1549 del Comune di Villastellone;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la modifica progettuale risulta sostanziale ai fini del rilascio dell'AIA e dunque si applicano i disposti di cui al comma 2 dell' Art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile";
- l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, ai sensi dell'art. 29 quater comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni:



- ✓ Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi per l'attività di gestione rifiuti;
- ✓ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ Approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche ai sensi del DPGR1R-2006;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli e fasce di rispetto

Piano di Assetto Idrogeologico

- l'area oggetto dell'intervento ricade in fascia C "Area di inondazione per piena catastrofica" del Piano di Assetto Idrogeologico dell'autorità di Bacino del Fiume Po;
- ai sensi dell'art. 31 comma 4 delle N.T.A. "Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C";

Fascia di rispetto stradale

- parte dell'area oggetto dell'intervento ricade in fascia di rispetto stradale relativamente all'Autostrada Torino-Savona; in tale fascia non risultano comunque previste edificazioni;
- l'ente gestore dell'infrastruttura per quanto di competenza ha espresso parere favorevole alle opere ribadendo che è vietato costruire e/o ampliare edificazioni di qualsiasi tipo ad una distanza dal confine stradale (ovvero di proprietà) inferiore a 60 m, se in zona agricola, e 30 m se in zona edificabile secondo quanto sancito dall'art. 3 comma 1 punti 10-21-22 nel Nuovo Codice della Strada:

Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2

- il PTC2, il cui progetto definitivo è stato approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 121-29759 del 21 luglio 2011, entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR (11 agosto 2011), ha individuato, alla tav. 3.1, una prima ipotesi di Rete Ecologica Provinciale, rete multifunzionale che ha come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità;
- il progetto dell'impianto ricade in un corridoio di connessione ecologica (che coincide con la fascia C del PAI vigente). La finalità primaria di tali corridoi è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua, pertanto essi assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto della REP. I corridors si configurano inoltre come "elementi attrattori" delle compensazioni di impatti di tipo ambientale (definiti, ai sensi della lettera c comma 5 dell'art. 47, dall'autorità competente all'approvazione di progetti sottoposti a VIA);
- visto quanto sopra, e richiamato l'articolo 13 delle Norme di Attuazione sulle mitigazioni e compensazioni, si richiede che la fascia arborea prevista lungo il confine ovest (verso l'autostrada) venga implementata e che le essenze usate siano autoctone di provenienza locale. Si richiede inoltre che, se possibile, tale fascia venga prolungata anche nell'area che sarà dismessa al Comune di Villastellone;

Direttiva "Seveso" e Variante "Seveso" al PTC

- viene individuata correttamente l'appartenenza dello stabilimento alla categoria normata dall'art. 5 comma 2 del D.lgs. 334/99 e s.m.i. (anche se sussistono dei dubbi sulla tipologia indicata, in quanto lo stesso potrebbe rientrare per l'attività di "eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica") e viene escluso che lo stabilimento, con



le modifiche apportate, possa ricadere negli obblighi di cui all'art. 8 del D.lgs. 334/99 e s.m.i.;

- si rimanda alla progettazione definitiva, l'individuazione dell'appartenenza o meno agli obblighi di cui all'articolo 6 del d.lgs. 334/99, che dovrà essere corredata dalla dettagliata valutazione di assoggettabilità a supporto dello stato di fatto prospettato;
- riguardo l'appartenenza dello stabilimento alle categorie di "sottosoglia" esplicitamente individuate dalla Variante "Seveso" al PTC (questione rilevante nell'ipotesi che lo stabilimento risulti non assoggettato agli obblighi degli articoli 6, 7 o 8 del d.lgs. 334/99), la relazione non presenta ipotesi, ma è da ritenersi probabile l'appartenenza alla suddetta categoria; sin da ora si sottolinea che la verifica di assoggettabilità alle soglie di cui all'art. 19 "Criteri per l'insediamento, la modifica e la trasformazione di altre attività che comportino la detenzione di sostanze pericolose" della Variante "Seveso" deve essere condotta in modo analogo a quello di assoggettabilità alla "Seveso" vera e propria;
- la modifica in atto farebbe ricadere l'attività nella nozione di "nuovo stabilimento" ai sensi dell'articolo 2 della variante "Seveso" stessa, nel caso ricada negli obblighi di cui agli articoli 6, 7 o 8 del d.lgs. 334/99;
- la situazione ai sensi dell'articolo 19 della variante "Seveso" (attività nuova od esistente) dovrà essere determinata valutando nello specifico le sostanze ed i preparati detenuti prima e dopo la modifica;
- rispetto alla <u>compatibilità territoriale</u> dello stabilimento ai sensi della Variante "Seveso" al PTC si osserva quanto segue:
 - lo stabilimento, qualora appartenente alle categorie "Seveso" o "sottosoglia Seveso", risulterà probabilmente a pericolo tossico;
 - il proponente dichiara l'assenza di elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B (luoghi ad elevata concentrazione di persone all'aperto o al chiuso) nell'intorno del sito, né dal Comune di Villastellone, nel corso della Conferenza, sono pervenute diverse indicazioni;
 - è opportuna un'adeguata verifica da parte del proponente, di concerto col Comune, che deve estendersi sino all'area di esclusione più cautelativa tra quelle potenzialmente applicabili, che, al momento, in assenza di aree di danno individuate dallo stabilimento, deve considerarsi pari a 300 metri misurati dal confine dello stabilimento come da modifiche progettuali;
 - è opportuno anche considerare da subito che l'insediamento dell'attività, nelle ipotesi
 indicate, costituirà vincolo all'insediamento di nuovi elementi territoriali di categoria A o
 B nell'area di esclusione definitiva individuata. Inoltre sarà obbligo del Comune tenere
 comunque conto della presenza di tale attività nel proprio PRG, redigendo il documento
 RIR quando richiesto dalla norma;
- rispetto alla <u>compatibilità ambientale</u> dello stabilimento ai sensi della Variante "Seveso" al PTC si osserva quanto segue:
 - lo stabilimento, qualora appartenente alle categorie "Seveso" o "sottosoglia Seveso", risulterà probabilmente a pericolo incidentale sia tossico (come sopra osservato) sia a ricaduta ambientale (cosiddetto "ecotossico");
 - considerato che l'articolo 15 della Variante "Seveso" stabilisce situazioni di incompatibilità in base alla tipologia di pericolo dello stabilimento in combinazione con i fattori ambientali vulnerabili dell'area, si ritiene che il proponente debba documentare l'appartenenza/esclusione dell'area stessa alle zone ad altissima vulnerabilità ambientale



(cosiddetta "zona rossa") o, qualora l'area risulti – come emerge dalla relazione, bastando a tal fine la presenza della fascia C del PAI – a rilevante vulnerabilità ambientale (cosiddetta "zona gialla"), alle seguenti categorie di cui all'articolo 13.2 della Variante "Seveso":

- ✓ 8 sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale (vigneti specializzati, colture di prodotti tipici, frutteti, ecc...) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;
- ✓ 11 acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità;
- ✓ 12 zone di ricarica delle falde"
- ✓ 13 territori con soggiacenza inferiore a 3 metri dal p.c.;
- in caso di appartenenza ad alcune delle categorie indicate, la modifica potrà risultare non ammessa qualora lo stabilimento risulti appartenere alle categorie "Seveso" o "sottosoglia Seveso" con determinate tipologie di pericolo;
- relativamente alla vulnerabilità dell'acquifero, si ritiene che possa essere valutata anche sulla base della presenza di misure tecniche/progettuali tali da svolgere azione protettiva nei confronti del sottosuolo;
- si specifica che, per quanto riguarda la perimetrazione delle zone di ricarica di falda, il PTR citato in cui era inclusa non è più vigente, ed occorre fare pertanto riferimento a quella riprodotta nell'Allegato 1 al PTC2 "Linee Guida - Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo", elaborato DS2 "Assetto idrogeologico della Provincia di Torino".
- qualora la modifica sia ammessa, il proponente dovrà comunque rispettare le condizioni di cui agli articoli 10 e 15 della Variante "Seveso" dettagliate nelle Linee Guida della Variante stessa;
- queste condizioni dovranno essere approfondite, di concerto col Comune, in sede del successivo iter autorizzativo;

Pianificazione Comunale

- il fabbricato esistente, avente destinazione produttiva, ubicato a nord dell'insediamento attuale ed oggetto di accorpamento all'impianto autorizzato è stato realizzato a seguito di regolare permesso edilizio e depositato nell'archivio edilizio del Comune di Villastellone;
- il nuovo fabbricato in progetto ricade in area agricola del P.R.G.C. vigente e ricade in zona di insediamenti produttivi IR 1.6 area industriale di riordino e completamento ai sensi della Variante Generale di Revisione del P.R.G.C. a tutt'oggi in salvaguardia;
- ai sensi dell'art. 85 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., in tali aree decorsi 120 giorni dalla data di trasmissione alla Regione del P.R.G.C. senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per la rielaborazione sono consentiti gli interventi di completamento di cui all'art. 13 comma 3 lettera f) in quanto trattasi di aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
- la Variante Generale in argomento è stata trasmessa alla Regione Piemonte la quale ha comunicato che dal giorno 20/01/2011 decorrono i termini per la sua valutazione di merito; ad oggi non risulta né concluso l'iter procedurale per la sua approvazione né risultano pervenute al Comune osservazioni in merito, pertanto essendo trascorsi 120 giorni dal 20/01/2011 sull'area sono ammissibili gli interventi di completamento previsti in progetto;
- le celle (AP3), l'area deposito terreni trattati (AP4) e l'area deposito cassoni vuoti (AU2) ricadono in fascia di rispetto autostradale individuata in 60 metri dalla strumentazione urbanistica comunale e più precisamente sono previste allocate oltre il limite di 30 metri dalla sede autostradale; la Variante



Generale del P.R.G.C. individua tale fascia di rispetto quale area destinata a verde, a giardino o parco delle zone industriali - VI 1.2 e pertanto è prevista in dismissione al Comune quale standard per servizi pubblici; in riferimento all'utilizzo previsto in progetto dalla Società LA.FU.MET. s.r.l. la Giunta Comunale su richiesta specifica della Società con atto n. 129 del 22/12/2011, in considerazione che nell'impianto della Società LA FU.MET. viene svolta attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali, che ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. riveste carattere di pubblica utilità, ha deliberato un atto di indirizzo al Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata comunale affinché provveda alla predisposizione degli atti necessari alla definizione di una convenzione atta all'assoggettamento ad uso pubblico del terreno al fine di poter consentire alla Società richiedente l'ampliamento dell'impianto previsto in progetto;

- l'area libera intermedia tra i fabbricati esistenti ed il nuovo fabbricato è di proprietà comunale ed è destinata dal P.R.G.C. a strada, verde pubblico e parcheggio; anche su tale area la Giunta Comunale, su richiesta di acquisto effettuata dalla stessa Società, con l'atto deliberativo riportato al punto precedente e per le stesse considerazioni, si è espressa accogliendo l'istanza ed emanando atto di indirizzo allo stesso Responsabile affinché provveda alla predisposizione degli atti necessari alla alienazione dell'area pubblica alla Società LA.FU.MET. s.r.l.; ad oggi è in corso l'iter per addivenire alla stipula della convenzione e alla alienazione dell'area di cui ai punti precedenti;
- vista la strumentazione urbanistica comunale vigente ed in salvaguardia nonché considerato l'iter di approvazione della Variante urbanistica adottata, e vista altresì la D.G.C. n. 129 del 22/12/2011 sopra citata, il Settore Urbanistica-Edilizia Privata sotto l'aspetto urbanistico ha espresso parere favorevole all'ampliamento in progetto, condizionato ad atto di assenso della Società Autostradale per quanto previsto in fascia di rispetto autostradale;
- relativamente agli aspetti urbanistici si evidenzia, ai sensi dell'art. 128 comma 6 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'Art. 6 comma 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;

2. dal punto di vista programmatico di settore;

- la proposta prevede il potenziamento delle linee esistenti e l'introduzione di nuove sezioni di trattamento finalizzate ad ampliare la gamma delle operazioni già svolte. L'intervento determinerà, quindi, una maggiore flessibilità ed una maggiore specificità dei trattamenti attuati, con un potenziale miglioramento delle prestazioni dell'intero impianto: l'impianto assumerà; pertanto, la conformazione di una piattaforma polifunzionale;
- alle attività già svolte, verranno affiancate due linee di recupero dei terreni contaminati attraverso operazioni di soil washing e bioremediation: l'obiettivo del gestore è quello di ottenere terreni con caratteristiche tali da consentirne il riutilizzo, evitandone lo smaltimento in discarica. Si sottolinea, a tal proposito, che l'avvio a recupero è una delle priorità individuate dalle Direttive Europee e richiamata D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- sulla stessa linea è previsto anche l'inserimento di un'attività di recupero di materia dalle lampade a fluorescenza e di una linea di triturazione di pedane in legno il cui obiettivo è la produzione di materiale da utilizzare, in sostituzione di apposita materia prima (segatura), nelle operazioni di condizionamento rifiuti da avviare all'incenerimento;



3. dal punto di vista progettuale/tecnico;

Trattamento di inertizzazione rifiuti solidi e fangosi

- quest'attività si svolgerà nel capannone di nuova realizzazione. Dal lay-out descritto nella planimetria tavola 5/6 emerge un elevato numero di movimentazioni del rifiuto (ad. es. fase di carico e scarico, fase di spostamento nei singoli box, avvio a trattamento, prelievo dai box e carico sui mezzi per l'avvio a smaltimento finale). In linea con quanto previsto dalle BAT, si ritiene opportuno che, in sede di redazione del progetto definitivo, la società effettui un'accurata valutazione della struttura dell'impianto per la scelta della soluzione organizzativa più razionale nella movimentazione dei fanghi, per quanto tecnicamente fattibile;
- la razionalizzazione delle operazioni di movimentazione del rifiuto dovrà, inoltre, essere accompagnata da un'accurata procedura gestionale delle operazioni di trattamento. In particolare, in funzione del tipo di inquinante presente nel fango da inertizzare dovranno essere elaborate apposite "ricette" contenenti tipologia e quantità di reagente da utilizzare: tali ricette dovranno tenere conto, inoltre, della presenza di inquinanti sui quali l'inertizzazione non è efficace e che potrebbero interferire sull'efficacia del trattamento attuato;

Deposito e condizionamento polveri conferite sfuse (D9-D13)

- le polveri conferite sfuse, da sottoporre a trattamento di inertizzazione, verranno trasferite mediante un impianto a coclea dall'autobotte ad un silo di stoccaggio posto in area esterna. Ai fini di garantire la gestione in sicurezza delle polveri, si ritiene necessario che vengano effettuati approfondimenti in relazione al potenziale rischio di esplosioni (normativa ATEX).

Impianto di trattamento dei neon e delle lampade

- il trattamento delle lampade a fluorescenza di tipo CFL e TL con sistema "Crush and Sieve" avverrà all'interno del capannone esistente. Alla luce delle relative BAT, si richiede di valutare l'opportunità oltre che la fattibilità tecnica dell'integrazione del sistema di abbattimento delle emissioni previsto in progetto (ciclone, filtri a maniche e filtri a carbone attivi) con un sistema di evaporazione e condensazione per il recupero del mercurio contenuto nelle polveri presenti nelle lampade;

Impianto di lavaggio dei terreni (soil washing)

- è prevista l'installazione di un impianto per il lavaggio dei terreni in un'area all'aperto ubicata nel settore in ampliamento. Alla luce della tecnologia proposta si chiede un approfondimento in merito ai seguenti aspetti:
 - ritenuto che le operazioni di vagliatura, nonché l'azione meccanica nel reattore di lavaggio, possano contribuire ad aggravare il clima acustico del sito, descrivere quali interventi di mitigazione la Società intende adottare in aggiunta al rilevato previsto in progetto;
 - precisare quali accorgimenti si intende predisporre per limitare la produzione di polveri durante il trattamento, con particolare riferimento alle operazioni di vagliatura dei materiali grossolani;
 - precisare se il settore di stoccaggio dei terreni da bonificare, identificato in planimetria come area AP1, sarà dotato di un sistema di copertura anche mobile (ad esempio tensostruttura):
 - precisare la destinazione del filtrato e delle acque di lavaggio derivanti dalle operazioni di filtropressatura;



Linea di trattamento dei terreni con biocelle

- il trattamento di terreni contaminati con biopile è una tecnologia nota da tempo ma con applicazioni ancora piuttosto limitate, almeno per quanto riguarda la Provincia di Torino. A conferma della scarsa diffusione della tecnologia proposta, si rileva l'assenza di specifiche indicazioni nei documenti BRef:

4. dal punto di vista ambientale:

Emissioni in atmosfera

- è necessario prestare attenzione al potenziale impatto di natura odorigena derivante dalla linea di trattamento terreni oltre che all'incremento delle emissioni di polveri della sezione di trattamento dei terreni contaminati;
- si ritiene non sia da sottovalutare il possibile impatto odorigeno derivante dalla gestione delle biopile, non tanto in fase operativa (in cui sono coperti ed aspirati) quanto in fase di rivoltamento. Come noto, il problema dell'impatto odorigeno dipende da svariati fattori quali la soglia olfattiva dell'inquinante trattato e la sua volatilità oltre che la capacità di generare prodotti del metabolismo batterico molto odorigeni (ad. es. H2S) soprattutto se le condizioni di lavoro sono tali da non garantire una corretta ossigenazione. In merito a quest'ultimo aspetto, si osserva che l'altezza proposta per i cumuli è piuttosto elevata: questo aspetto sommato ad una matrice che tende a compattarsi (ad. esempio un terreno a grana fine), potrebbe dare origine a fenomeni di anaerobiosi;
- considerata la relativa vicinanza del centro abitato di Villastellone (il nucleo più prossimo al sito è localizzato a circa 700 m in direzione sud-est, dal sito mentre in direzione ovest si rileva la presenza, a circa 200m, di una cascina isolata, separata dal complesso dall'asse viario dell'autostrada Torino Savona) si ritiene opportuno che venga effettuata una stima del possibile impatto odorigeno derivante dall'attività di nuova introduzione, anche eventualmente corredato di una modellizzazione della dispersione degli inquinanti. In ogni caso, si suggerisce di valutare a scopo cautelativo, l'opportunità di una messa in marcia graduale delle biopile effettuando un monitoraggio dell'impatto odorigeno ante e post intervento, nelle condizioni peggiori di esercizio (riconducibili alla fase di rivoltamento);
- da progetto sono previsti 5 nuovi punti di emissioni:
 - Camino E10 emissioni provenienti dal nuovo capannone (box deposito fanghi, area impianto miscelazione/inertizzazione, area vasca di scarico fanghi inertizzati, area miscelazione polveri e fanghi;
 - Camino E7 emissioni provenienti dall'impianto triturazione legno;
 - Camino E9 emissioni provenienti dall'impianto di trattamento dei neon e lampade
 - Camino E8 emissioni provenienti dai serbatoi di stoccaggio dei solventi;
 - E11 emissioni provenienti dalle biocelle;
- occorre fornire una relazione tecnica che descriva nel dettaglio gli impianti impiegati ed i loro dimensionamenti Per la stesura della relazione fare riferimento a quanto previsto dal modello Mod.Em 2.0, approvato con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010, e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo: http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/index;

Reflui ed acque meteoriche

- il progetto prevede l'aumento della portata allo scarico derivante dal potenziamento dell'impianto chimico fisico biologico e dall'aumento delle superfici scolanti;
- è necessario che venga valutata, congiuntamente a SMAT gestore della fognatura nera, la capacità idraulica della rete fognaria a servizio del comprensorio industriale;



- il progetto definitivo dovrà contenere quanto previsto relativamente alla gestione delle condutture della fognatura e dell'acquedotto, ed in generale di tutti i sottoservizi presenti nelle aree che verranno acquisite attualmente di proprietà comunale;
- relativamente alle acque meteoriche si evidenzia come, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/R D.P.G.R. le acque non derivanti da superfici scolanti sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale;
- anche in questo caso è necessario che venga valutata, congiuntamente al gestore, la capacità idraulica della rete fognaria bianca a servizio del comprensorio industriale;

Viabilità

- l'ubicazione dell'impianto in un'area industriale, dotata di una buona infrastrutturazione viaria, dovrebbe essere in grado di assorbire l'aumento del flusso veicolare in ingresso all'impianto, non determinando particolari problematiche;

Dinamica acque superficiali

- l'intervento di ampliamento ricade in classe IIB2 della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del P.A.I. Ai sensi di tali norme, in queste porzioni di territorio possono verificarsi fenomeni di ruscellamento accompagnati dalle condizioni di superficialità della falda acquifera, è vietata la realizzazione di piani interrati e la progettazione di interventi edilizi dovrà essere supportata da uno studio geologico-geotecnico di dettaglio;
- si ritiene quindi importante porre particolare attenzione all'impermeabilizzazione delle aree oggetto di espansione ed alla regimazione e convogliamento delle acque ed alla costante manutenzione del sistema di regimazione stesso;

Acque sotterranee

- a progetto è prevista la realizzazione di ulteriori 3 piezometri (uno a monte e due a valle delle nuove aree) ad integrazione della rete di controllo esistente; vista la falda piuttosto superficiale, occorre che la fenestratura venga realizzata in modo da permettere l'intercettazione di tutta la falda;
- ARPA in sede di conferenza dei servizi ha richiesto l'ampliamento dei parametri di monitoraggio comprendendo tutti i metalli ed i composti organo clorurati per i quali attualmente è previsto il parametro complessivo;
- relativamente alla vulnerabilità dell'acquifero, si richiamano le considerazioni in precedenza esposte;

Acustica

- le aree interessate dall'intervento appartengono alla classe V aree prevalentemente industriali del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale adottato con D.C.C. n. 32 del 27/04/2004;
- dalla valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 non e dalle analisi svolte dal Competente Servizio della provincia di Torino, non sono emerse particolari criticità in merito;

Prevenzione Incendi

- si riporta quanto indicato nel parere pervenuto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e trasmesso altresì alla Società La.Fu.Met. "Il parere di competenza del Comando ex Capo III del D.Lgs 08/03/2006 n. 139 è subordinato alla produzione documentale con i contenuti di cui



all'allegato I al DM 04/05/1998 al fine delle dovute valutazioni per:

- i materiali ed i processi lavorativi comportanti specifici rischi di incendio;
- le misure di prevenzione e protezione antincendio;
- il riscontro della vigente normativa di riferimento, delle regole dell'arte e dei criteri di sicurezza applicabili, con particolare riguardo ai dettami ex art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., DM 10/03/1998;

Ulteriormente, visto il fascicolo agli atti del Comando per l'attività in argomento, il parere di competenza del Comando è subordinato all'evidenza documentale delle condizioni di rischio eventualmente mutate rispetto alla DIA prodotta in data 15/12/2005 ex art. 3 del DPR n. 37/1998 con nota prot. n. 8652/PV – prat. n. 7326 del 16/09/1997 e con nota prot. n. 8207/PV – prat. n. 22914 del 22/09/1997, ex art. 2 del DPR n. 37/1998 con nota prot. n. 1622/PV – prat. n. 7326 del 09/02/2005. Per la regolarità amministrativa del procedimento si richiede altresì a codesta spettabile Società in indirizzo di attivare le procedure ex artt. 3 e 4 del DPR n. 151/2011 per le attività ricomprese all'allegato I del DPR n. 151/2011 o, secondo valutazione di diretta responsabilità del Titolare, si richiede di produrre una dichiarazione circa la non pertinenza della previsione normativa di cui all'art. 3 comma 1 ed art. 4 comma 6 del DPR n. 151/2011";

Ritenuto che:

- l'intervento proposto è molto articolato, prevedendo l'ampliamento dell'impianto esistente sia dal punto vista dei quantitativi che delle tipologie dei rifiuti trattati, oltre che una significativa espansione della superficie occupata;
- dal punto di vista delle matrici ambientali interessate e dei possibili impatti, si rileva che il potenziamento dell'impianto ne determinerà un aumento con impatti previsti in generale paragonabili dal punto di vista qualitativo a quelli derivanti dallo stato di fatto;
- si rileva, rispetto allo stato di fatto, che è necessario prestare attenzione al potenziale impatto di natura odorigena derivante dall'attivazione della nuova linea di trattamento terreni;
- la questione di classificazione normativa rispetto alla direttiva "Seveso" e rispetto alla variante "Seveso" al PTC assume un rilievo estremamente importante soprattutto per determinare se, ed a quali condizioni la localizzazione dello stabilimento possa essere ammessa;
- non si ritiene che tali approfondimenti possano essere demandati ad un procedimento differente dalla valutazione di impatto ambientale che ha come finalità la valutazione della compatibilità ambientale di un'opera ovvero, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della LR 40/98 e s.m.i. "la coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali";
- è dunque necessario assoggettare il progetto in esame alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale dovranno necessariamente tenere conto delle problematiche indicate in precedenza nel presente atto;

Visti:

le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999
 e s.m.i.;



- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di assoggettare** il progetto " Modifica sostanziale di un impianto IPPC esistente " presentato dalla società La. Fu. Met. s.r.l. - con sede legale in Torino C.so Massimo d'Azeglio n. 30, Partita IVA 02690620014, alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati; il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale dovranno contenere un adeguato riscontro a quanto esposto in narrativa, che si intende interamente richiamato nel presente dispositivo;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 20/03/2012

La Dirigente del Servizio dott.ssa Paola Molina (f.to in originale)